

REGOLAMENTO sulla CONSULTA GIOVANILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 20/12/2021

ART. 1 ISTITUZIONE

E' stata istituita dal Comune di Monreale la "CONSULTA COMUNALE PER I PROBLEMI DEI GIOVANI", giusta deliberazione consiliare n. 17 del 20.02.1992

ART. 2 FINALITA'

La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che a tal proposito detta lo Statuto Comunale (art 1, comma 21°).

La Consulta è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile, relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.

ART. 3 PRINCIPI PROGRAMMATICI

La Consulta dei Giovani concorre a promuovere:

- il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
- l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese;
- la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
- l'educazione civica dei cittadini;
- l'affermazione dei diritti dell'uomo;
- la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e della pari opportunità tra

uomo e donna.

ART. 4 COMPITI

La Consulta dei Giovani è uno strumento di confronto, di verifica e di proposta, è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile, quali Scuola, Lavoro ed Imprenditoria Giovanile, Ambiente, Turismo, Spettacolo e Cultura.

La Consulta promuove dibattiti ed incontri ed è chiamata per:

- elaborare documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
- esprime parere, se richiesto, sugli atti dell'Amministrazione che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);
- favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione) nei settori di interesse giovanile e li mette a conoscenza dell'Amministrazione comunale, la quale si impegna alla pubblicazione nel sito istituzionale;
- attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (funzioni di studio);
- elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di Scuole, Associazioni e singoli (funzioni di progettazione);
- avvalersi della collaborazione di esponenti del mondo della cultura, dell'arte, del sociale, che operino nel territorio comunale.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i consiglieri comunali ed avvalendosi dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli Enti e degli Organi competenti.

ART. 5 DIRITTO DI INFORMAZIONE

La Consulta deve essere informata, con sufficiente anticipo, sull'attività dell'Amministrazione comunale nelle materie che interessano i giovani.

Ogni componente ha diritto di accedere alle informazioni e ai provvedimenti relativi.

La Consulta ha diritto di proporre progetti con obbligo di risposta motivata da parte dell'Amministrazione Comunale entro la successiva convocazione della Consulta stessa.

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed

accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

La Consulta può, altresì, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche e periodici, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni.

ART. 6 PARTECIPAZIONE

La Consulta promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale della città attraverso assemblee cittadine giovanili.

Tali assemblee potranno, inoltre, essere convocate con richiesta scritta da parte di 1/3 dei membri della medesima Consulta.

Qualunque giovane potrà indirizzare proposte scritte su problematiche giovanili alla Consulta, la quale potrà esaminarle nella successiva seduta.

ART. 7 COMPOSIZIONE

La Consulta è composta:

- da n. 3 rappresentanti giovanili per ogni frazione;
- da n. 8 rappresentanti giovanili di Monreale Centro;
- da un componente giovanile in rappresentanza delle categorie dei commercianti;
- da un componente giovanile in rappresentanza delle categorie degli artigiani;
- da un rappresentante degli studenti per ogni Scuola Superiore, esistente nel territorio comunale, che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età;
- da un rappresentante per Associazione e Organizzazioni di promozione sociale regolarmente costituite e operanti sul territorio.

I Componenti delle frazioni e centro designati dai Capigruppo dei partiti in modo proporzionale rispetto la loro rappresentanza in Consiglio Comunale e nominati dal Sindaco; gli altri rappresentanti sono designati dalle varie rappresentanze e, anch'essi, sono nominati dal Sindaco.

I componenti della Consulta devono avere un età compresa tra i 18 anni ed i 36 anni, salvo quanto sopra previsto per i rappresentanti della Scuola Superiore.

Sono membri di diritto della Consulta il Sindaco (o suo delegato) e l'Assessore alle Politiche Giovanili, senza diritto di voto.

ART. 8 INCOMPATIBILITA'

E' incompatibile la carica di membro della Consulta con quella di Consigliere

Comunale, nonché quella di Presidente della Consulta con quella di Sindaco o di Assessore.

ART. 9 INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE

La Consulta è insediata dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
La consulta elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La Consulta è riunita dal Presidente e/o Vice Presidente almeno una volta al mese in prima e seconda convocazione ed è, inoltre, convocata su richiesta della maggioranza dei suoi componenti e/o su richiesta del Sindaco e/o su richiesta dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

Svolge la funzione di Segretario, per la redazione di un verbale sintetico dell'adunanza, il componente più giovane tra i rappresentanti della Consulta o, quando se ne richiede, un impiegato comunale.

Il Presidente della Consulta stabilisce l' o.d.g. della seduta tenendo conto di:

- comunicazioni dell'Assessore ai problemi giovanili;
- richieste provenienti dai componenti della Consulta, purchè scritte ed avanzate in precedenza;
- proposte scritte avanzate dai giovani cittadini;
- comunicazioni da parte del Consiglio Comunale.

ART 10 LOCALI DI RIUNIONE

I locali per le adunanze della Consulta Giovanile saranno quelli messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e durante gli orari di lavoro del personale comunale.

ART. 11 VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Consulta sono valide se è presente , in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate (Giunta e/o Consiglio).

In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco e/o al Presidente del

Consiglio a cura del Presidente della Consulta.

ART. 12
SCIOGLIMENTO

La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

ART. 13
RINNOVO

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Dirigente dell'Area A.P.S.T. dovrà procedere, entro tre mesi dall'insediamento del medesimo organo, alla pubblicazione dell'avviso, di cui all'art 7, I° comma, per il rinnovo della Consulta Giovanile. L'Avviso va pubblicato nelle forme e con le modalità più idonee a garantire la massima possibilità di conoscenza.

ART. 14
SPESE

La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

ART. 15
MEZZI

La Consulta Giovanile si avvale, tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Area Programmazione Sociale e Territoriale. In particolare il Comune fornisce alla Consulta Giovanile i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria della medesima Consulta.

ART. 16
REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta Giovanile adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento, non in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Il Regolamento Interno della Consulta dovrà essere convalidato dal Consiglio Comunale.